

**Ordinanza
sul sistema di tracciamento della prossimità
per il coronavirus SARS-CoV-2
(OSTP)**

del 24 giugno 2020 (Stato 25 giugno 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 60a capoverso 7 della legge del 28 settembre 2012¹
sulle epidemie (LEp),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i dettagli dell'organizzazione, dell'esercizio e del trattamento dei dati del sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 (sistema TP) di cui all'articolo 60a LEp.

Art. 2 Struttura

¹ Il sistema TP include i seguenti componenti:

- a. un sistema di gestione dei dati relativi alla prossimità (sistema GP), costituito da un'applicazione installata dai partecipanti sul proprio telefono cellulare (app SwissCovid) e da un back end (back end GP);
- b. un sistema di gestione dei codici di attivazione delle informazioni (sistema di gestione dei codici), costituito da un front end basato sulla rete e da un back end.

² Il back end GP e il sistema di gestione dei codici sono gestiti come server centrali dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Art. 3 Volontarietà

¹ L'installazione e l'utilizzazione dell'app SwissCovid sono volontarie.

² I partecipanti che sono stati potenzialmente esposti al coronavirus sono informati soltanto con il consenso esplicito della persona infetta.

Art. 4 Organo federale responsabile

L'UFSP è l'organo federale responsabile degli aspetti legali di protezione dei dati di tutti i componenti del sistema TP.

Art. 5 Modalità di funzionamento di base

¹ Nel funzionamento di base il back end GP mette a disposizione delle app SwissCovid il suo contenuto mediante procedura di richiamo. Il contenuto consiste in un elenco con i seguenti dati:

- a. le chiavi private dei partecipanti infetti che erano di attualità nel periodo in cui altri partecipanti erano potenzialmente esposti al coronavirus (periodo rilevante);
- b. la data di ogni chiave.

² Mediante l'utilizzazione di un'interfaccia verso il sistema operativo del telefono cellulare, l'app SwissCovid adempie le seguenti funzioni:

- a. genera almeno una volta al giorno una nuova chiave privata che non permette di risalire all'app SwissCovid, al telefono cellulare e al partecipante;
- b. scambia un codice d'identificazione che cambia almeno una volta ogni mezz'ora con tutte le app compatibili che si trovano entro la portata di Bluetooth. Il codice d'identificazione è ricavato dalla chiave privata attualmente in uso, ma non può essere ricondotto a questa chiave e non permette di risalire all'app SwissCovid, al telefono cellulare e al partecipante;
- c. memorizza i codici d'identificazione ricevuti, la potenza del segnale, la data e la durata stimata della prossimità;
- d. richiama periodicamente dal back end GP l'elenco delle chiavi private dei partecipanti contagiati e controlla se i loro codici d'identificazione memorizzati localmente sono stati generati con una chiave privata dell'elenco;
- e. se riscontra che almeno uno dei codici di identificazione memorizzati localmente è stato generato con una delle chiavi private dell'elenco e se sono soddisfatte le condizioni di prossimità di cui all'allegato, l'app SwissCovid invia l'informazione; la distanza della prossimità è stimata in base alla potenza del segnale ricevuto.

³ Le funzioni dei sistemi operativi utilizzate tramite l'interfaccia devono adempiere le prescrizioni di cui all'articolo 60a LEp e alla presente ordinanza; è fatta salva la disposizione sul codice sorgente di cui all'articolo 60a capoverso 5 lettera e LEp. L'UFSP si assicura che queste prescrizioni siano rispettate, in particolare richiedendo le necessarie garanzie.

⁴ Il dipartimento federale dell'interno (DFI) aggiorna l'allegato secondo lo stato attuale della scienza.

Art. 6 Modalità di funzionamento dopo un'infezione

¹ Se un'infezione è confermata, lo specialista avente diritto di accesso genera nel sistema di gestione dei codici un codice di attivazione univoco e limitato nel tempo. Registra inoltre nel sistema di gestione dei codici la data in cui si sono manifestati i primi sintomi o, se la persona infetta non presenta sintomi, la data in cui è stato effettuato il test.

² Lo specialista comunica il codice di attivazione alla persona infetta. Quest'ultima lo può immettere nella sua app SwissCovid.

³ Il back end del sistema di gestione dei codici conferma all'app SwissCovid la validità del codice immesso. Dalla data immessa dallo specialista sottrae due giorni. La data risultante vale come data d'inizio del periodo rilevante. Il back end del sistema di gestione dei codici trasmette questa data all'app SwissCovid della persona infetta.

⁴ L'app SwissCovid della persona infetta trasmette al back end GP le chiavi private che erano di attualità nel periodo rilevante unitamente alla data corrispondente.

⁵ Il back end GP inserisce nel suo elenco le chiavi private ricevute unitamente alle date corrispondenti.

⁶ Dopo la trasmissione delle chiavi private, l'app SwissCovid genera una nuova chiave privata. Da quest'ultima non è possibile risalire a precedenti chiavi private.

Art. 7 Contenuto dell'informazione

¹ L'informazione include:

- a. l'informazione che il partecipante è stato potenzialmente esposto al coronavirus;
- b. l'indicazione del giorno in cui lo è stato per l'ultima volta;
- c. l'informazione che l'UFSP gestisce una linea di consulenza telefonica gratuita;
- d. le raccomandazioni di comportamento dell'UFSP.

² Il sistema TP non dà istruzioni ai partecipanti.

Art. 8 Contenuto del sistema di gestione dei codici

¹ Il sistema di gestione dei codici contiene i seguenti dati:

- a. i codici di attivazione;
- b. la data in cui si sono manifestati i primi sintomi o, se la persona infetta non presenta sintomi, la data in cui è stato effettuato il test;
- c. la data di distruzione dei dati di cui alle lettere a e b.

² Questi dati non permettono di risalire ai partecipanti.

Art. 9 Diritti di accesso al sistema di gestione dei codici

¹ Sono autorizzate a rilasciare il codice di attivazione le seguenti persone:

- a. i medici cantonali;
- b. il medico in capo dell'esercito;
- c. altri collaboratori dei servizi medici cantonali o del servizio medico militare dell'esercito;
- d. i terzi incaricati dai servizi medici cantonali o dal servizio medico militare dell'esercito;
- e. il medico curante e i suoi assistenti.

² La registrazione nel sistema di gestione dei codici avviene mediante il sistema centrale di accesso e autorizzazione dell'Amministrazione federale per le applicazioni di rete. Sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza del 19 ottobre 2016² sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione.

³ L'UFSP concede e amministra i diritti di accesso al sistema di gestione dei codici. Può autorizzare i medici cantonali e il medico in capo dell'esercito o singoli loro assistenti a concedere i diritti di accesso ad assistenti.

Art. 10 Prestazioni di terzi

¹ L'UFSP può incaricare terzi di mettere a disposizione delle app SwissCovid mediante procedura di richiamo l'elenco dei dati necessari per le informazioni.

² Può conferire a terzi la concessione dei diritti di accesso al sistema di gestione dei codici. I terzi incaricati devono garantire un controllo affidabile e giuridicamente corretto delle autorizzazioni degli specialisti.

³ I terzi incaricati devono impegnarsi contrattualmente a rispettare le prescrizioni dell'articolo 60a LEp e della presente ordinanza; è fatta salva la disposizione sul codice sorgente di cui all'articolo 60a capoverso 5 lettera e LEp. L'UFSP controlla il rispetto delle prescrizioni.

Art. 11 Registro degli accessi

¹ Alla memorizzazione e all'analisi dei registri degli accessi al back end GP e al sistema di gestione dei codici, nonché all'elenco di cui all'articolo 10 capoverso 1 sono applicabili gli articoli 57i–57q della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e l'ordinanza del 22 febbraio 2012⁴ sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione.

² Oltre a questi registri e alla registrazione delle prossimità, il sistema TP non tiene registri delle attività del front end del sistema di gestione dei codici e delle app SwissCovid.

² RS 172.010.59

³ RS 172.010

⁴ RS 172.010.442

Art. 12 Comunicazione per scopi statistici

L'UFSP mette periodicamente a disposizione dell'Ufficio federale di statistica (UST) per valutazioni statistiche la raccolta dei dati disponibili in quel momento nei due back end in forma completamente anonimizzata.

Art. 13 Distruzione dei dati

¹ I dati del sistema GP sono distrutti sia sul telefono cellulare sia nel back end GP 14 giorni dopo la loro registrazione.

² I dati del sistema di gestione dei codici sono distrutti 24 ore dopo la loro registrazione.

³ I dati dei registri di terzi incaricati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 sono distrutti 7 giorni dopo la loro registrazione.

⁴ Per il rimanente, la distruzione dei dati dei registri è retta dall'articolo 4 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 22 febbraio 2012⁵ sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione.

⁵ Anche i dati messi a disposizione dell'UST sono distrutti conformemente al presente articolo.

Art. 14 Controllo del codice sorgente

¹ L'UFSP pubblica i dati necessari per controllare se i programmi leggibili dalle macchine di tutti i componenti del sistema TP sono stati creati sulla base del codice sorgente pubblico.

² Effettua il controllo anche in modo autonomo.

Art. 15 Disattivazione dell'app SwissCovid e rapporto

¹ Al momento dell'abrogazione della presente ordinanza, l'UFSP disattiva l'app SwissCovid e chiede ai partecipanti di disinstallarla dal loro telefono cellulare.

² Entro sei mesi dall'abrogazione l'UFSP fa rapporto al Consiglio federale.

Art. 16 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza COVID-19 test pilota di tracciamento di prossimità del 13 maggio 2020⁶ è abrogata.

Art. 17 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 25 giugno 2020 alle ore 00.00 e si applica fino al 30 giugno 2022.

⁵ RS 172.010.442

⁶ [RU 2020 1589]

Allegato
(art. 5 cpv. 2 lett. e, nonché 4)

Condizioni di prossimità epidemiologiche

Le condizioni di prossimità epidemiologiche sono soddisfatte se:

- a. vi è stata una prossimità fisica di 1,5 metri o meno con il telefono cellulare di almeno un partecipante infetto;
- b. la somma della durata di tutte le prossimità secondo la lettera a raggiunge o supera i 15 minuti in una giornata.